

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI E ARTICOLAZIONE

Titolo I - Finalità e modalità di approvazione

Art. 1 - Finalità e principi generali

Art. 2 - Modalità di approvazione e integrazione

Titolo II - Rete scientifica

Art. 3 - Articolazione della rete scientifica

Art. 4 - Individuazione delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica

Art. 5 - Strutture di ricerca: missione e operatività

Art. 6 - Strutture: valutazione

Art. 7 - Strutture: istituzione, trasformazione e soppressione

Art. 8 - Direttore di Struttura: funzioni

Art. 9 - Direttore di Struttura: nomina

Art. 10 - Uffici tecnico-amministrativi di Struttura

Art. 11 - Collegio di Struttura

Art. 12 - Coordinamento Nazionale Sorveglianza Terremoti e Vulcani

Art. 13 - Collegio di Istituto

Art. 14 - Sezioni: missione e operatività

Art. 15 - Sezioni: composizione

Art. 16 - Sezioni: istituzione, trasformazione e soppressione

Art. 17 - Direttore di Sezione: funzioni

Art. 18 - Direttore di Sezione: nomina

Art. 19 - Servizi amministrativi delle Sezioni

Art. 20 - Collegio di Sezione

Titolo III - Amministrazione Centrale

Art. 21 - Articolazione e funzioni

Art. 22 - Direzioni centrali e Centri Servizi

Art. 23 - Uffici di supporto alla Presidenza

Art. 24 - Altri uffici

PARTE II - PROCESSI DECISIONALI E GESTIONALI

Titolo IV - Programmazione delle attività

- Art. 25 - Principi generali della programmazione**
- Art. 26 - Contenuti del Piano triennale di attività**
- Art. 27 - Contenuti del Bilancio di previsione**
- Art. 28 - Processo di programmazione**

Titolo V - Gestione delle attività

- Art. 29 - Gestione delle attività**
- Art. 30 - Promozione, coordinamento e gestione delle attività di consulenza**
- Art. 31 - Formazione del personale**
- Art. 32 - Borse di studio, assegni e dottorati di ricerca**
- Art. 33 - Valorizzazione e trasferimento dei risultati dell'attività scientifica**
- Art. 34 - Collaborazioni con soggetti esterni**
- Art. 35 - Consorzi, fondazioni e società**
- Art. 36 - Commissioni nazionali**

Titolo VI - Misurazione, valutazione e trasparenza della performance

- Art. 37 - Principi generali**

Titolo VII - Rendicontazione delle attività

- Art. 38 - Rapporto annuale sull'attività**
- Art. 39 - Rendiconto generale**

PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 40 - Norme di prima attuazione**
- Art. 41 - Entrata in vigore**

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI E ARTICOLAZIONE

Titolo I - Finalità e modalità di approvazione

Art. 1 - Finalità e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dello Statuto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (da ora in poi: INGV o Ente), individuando le competenze fondamentali degli uffici e i processi decisionali e gestionali sui quali si fonda l'attività dell'Ente, in applicazione dei principi e per il perseguimento degli obiettivi individuati nello Statuto.

Art. 2 - Modalità di approvazione e integrazione

1. Il presente regolamento è sottoposto ad approvazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che esercita i controlli di legittimità e di merito. Tali controlli si esercitano nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla trasmissione del regolamento, decorso il quale si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

2. Con le procedure previste dallo Statuto e dal presente regolamento saranno adottati ulteriori regolamenti disciplinanti specifiche materie nonché modifiche e integrazioni del presente regolamento.

Titolo II - Rete scientifica

Art. 3 - Articolazione della rete scientifica

1. La rete scientifica dell'INGV si fonda, ai sensi degli articoli 3, 12 e 13 dello Statuto, sulle Strutture di ricerca di cui all'articolo 12 dello Statuto, con compiti di programmazione, coordinamento e verifica, e sulle Sezioni di cui all'articolo 13 dello Statuto, presso le quali si svolgono le attività di ricerca e di servizio.

2. Ogni Struttura di Ricerca si articola in Programmi di Attività. Ciascuna Sezione afferisce a una o più Strutture di Ricerca e identifica i Gruppi di Ricerca per partecipare ai Programmi di Attività.

Art. 4 - Individuazione delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica

1. Tenendo conto del Documento di Visione Decennale di cui al comma 2 del successivo articolo 25 e dell'evoluzione scientifica e tecnologica in ambito nazionale e internazionale nei settori di pertinenza dell'INGV, il Consiglio di Amministrazione individua le macro aree di cui all'articolo 12, comma 1, dello

Statuto.

2. La relativa delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata su proposta del Presidente previo parere favorevole del Consiglio scientifico ed è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 5 - Strutture di ricerca: missione e operatività

1. Le Strutture di ricerca (da ora in poi: Strutture) sono istituite con compiti di programmazione, coordinamento e verifica dei risultati. Le Strutture promuovono lo sviluppo di grandi progetti e programmi di attività sulle materie di loro competenza, anche a livello internazionale, e l'integrazione con il territorio, con altri enti di ricerca, con le università e con le imprese.

2. Le Strutture coordinano le relazioni esterne, nazionali e internazionali, relative alle corrispondenti macro aree, anche al fine di acquisire finanziamenti esterni e di promuovere l'integrazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per la realizzazione di iniziative scientifiche congiunte.

3. L'attività delle Strutture si svolge nell'ambito del Piano triennale di attività di cui al successivo articolo 26. Le attività delle Strutture sono articolate in Programmi di Attività. Ogni Programma di Attività ha un responsabile, nominato dal Direttore di Struttura.

4. Le Strutture costituiscono, ai sensi del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, centri di responsabilità amministrativa di secondo livello nell'ambito del centro di responsabilità amministrativa di primo livello rappresentato dall'Amministrazione Centrale.

5. Le Strutture hanno sede presso la sede centrale dell'INGV.

Art. 6 - Strutture: valutazione

1. Per la valutazione dell'attività delle Strutture il Consiglio scientifico si avvale di un comitato internazionale per ogni Struttura, composto da tre ricercatori e tecnologi rappresentativi della comunità scientifica di riferimento della Struttura stessa. I componenti sono nominati dal Presidente su proposta del Consiglio scientifico, e rimangono in carica per cinque anni.

Art. 7 - Strutture: istituzione, trasformazione e soppressione

1. Il Consiglio di Amministrazione individua le macro aree e delibera la costituzione, l'istituzione, la trasformazione o la soppressione delle relative Strutture.

2. Nel caso venga istituita una nuova Struttura, il Consiglio di Amministrazione ne nomina il Direttore, secondo la procedura di cui al successivo articolo 9.

3. Il Collegio di Istituto di cui al successivo articolo 13 armonizza la partecipazione del personale delle diverse Sezioni ai Programmi di Attività facenti capo a ogni Struttura e alloca le risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento della Struttura stessa, presentando una proposta complessiva sulla quale delibera il Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Direttore di Struttura: funzioni

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività della Struttura avvalendosi degli uffici tecnico-amministrativi di cui al successivo articolo 10 e della collaborazione dei Direttori delle Sezioni. Il Direttore opera tenendo conto dei pareri espressi dal Collegio di Struttura di cui al successivo articolo 11. In particolare:

- a) individua, in coerenza con le linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i Programmi di Attività della Struttura e, conseguentemente, elabora il piano triennale della Struttura e i relativi aggiornamenti, ai sensi del successivo Titolo IV;
- b) predispone il bilancio programmatico della Struttura ai fini della formulazione del bilancio di previsione dell'Ente, ai sensi del successivo Titolo IV;
- c) nomina i responsabili dei Programmi di Attività, individuandoli tra i rappresentanti dei Gruppi di Ricerca di cui al successivo art. 15, comma 2, e garantendo la rappresentatività di tutte le Sezioni che afferiscono;
- d) propone i coordinatori di Progetti e Convenzioni di rilievo istituzionale, maturati all'interno dei Programmi di Attività, di concerto con i Direttori delle Sezioni coinvolte;
- e) elabora la relazione annuale sui risultati dell'attività di ricerca della Struttura, in rapporto agli obiettivi programmatici, e sui relativi costi;
- f) adotta gli atti di organizzazione degli uffici tecnico-amministrativi di Struttura;
- g) esercita il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti e alle condizioni precisate con atto del Presidente;
- h) approva le proposte di associazione di docenti e ricercatori di altri enti alle attività di ricerca della Struttura;
- i) svolge ogni altra attività affidatagli dai regolamenti.

2. Il Direttore di Struttura è responsabile della coerenza tra gli obiettivi della programmazione delle attività della Struttura e i risultati ottenuti.

Art. 9 - Direttore di Struttura: nomina

1. Il Direttore di Struttura è individuato tramite procedure selettive, tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell'Ente, ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentito il Consiglio scientifico. 2. Le modalità di nomina del Direttore di Struttura e la disciplina del rapporto sono definite nel Regolamento del Personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 dello Statuto.

Art. 10 - Uffici tecnico-amministrativi di Struttura

1. Le Strutture si avvalgono di un ufficio tecnico-amministrativo per tutti gli atti necessari all'espletamento dei propri compiti.

2. L'ufficio tecnico-amministrativo di Struttura è localizzato presso la sede centrale dell'INGV.

Art. 11 - Collegio di Struttura

1. Il Collegio di Struttura è composto dal Direttore di Struttura e dai responsabili dei Programmi di Attività afferenti.
2. Il Collegio di Struttura partecipa al processo di programmazione ai sensi del successivo articolo 28.
3. Il Collegio di Struttura svolge ogni altra attività a esso attribuita dai regolamenti.
4. Il Collegio di Struttura decide autonomamente le modalità del proprio funzionamento.
5. Il Direttore di Struttura assicura la pubblicità dei verbali delle riunioni del Collegio di Struttura.

Art. 12 - Coordinamento Nazionale Sorveglianza Terremoti e Vulcani

1. Le sezioni denominate Centro Nazionale Terremoti, Osservatorio Vesuviano e Osservatorio Etneo costituiscono il Coordinamento Nazionale Sorveglianza Terremoti e Vulcani (CNS).
2. Compito del CNS è quello di coordinare i Programmi di Attività relativi alla sorveglianza condotti dall'INGV a scala regionale e nazionale. Le tre sezioni partecipanti hanno compiti specifici: il Centro Nazionale Terremoti (CNT) è responsabile per la sorveglianza della sismicità nazionale, ad esclusione dei distretti vulcanici, l'Osservatorio Vesuviano (OV) per la sorveglianza dei vulcani nell'area campana, e l'Osservatorio Etneo (OE) per la sorveglianza dell'Etna e dei vulcani siciliani. Per tali compiti le tre sezioni costituenti il CNS possono avvalersi della collaborazione di gruppi e infrastrutture presenti presso altre sezioni e sedi.
3. Il CNS è gestito in forma collegiale da un comitato composto dai Direttori delle predette sezioni. Con rotazione annuale, il comitato è rappresentato nel Collegio di Istituto da uno dei tre Direttori.
4. Per la valutazione dell'attività del CNS il Consiglio scientifico si avvale di un comitato internazionale composto da tre ricercatori e tecnologi rappresentativi della comunità scientifica di riferimento del CNS stesso. I componenti sono nominati dal Presidente su proposta del Consiglio scientifico, e rimangono in carica per cinque anni.

Commento [f1]: La sezione INGV di Palermo, per specificità e ruolo svolto nell'ambito del monitoraggio geochimico delle aree vulcaniche siciliane non può essere esclusa dal CNS.

Commento [f2]: Non esiste un consiglio di struttura del CNS. Sarebbe opportuno introdurlo.

Art. 13 - Collegio di Istituto

1. Il Collegio di Istituto è composto dal Presidente, dal Direttore generale, dai Direttori di Struttura e dal Direttore di turno del CNS.
2. Il Collegio di Istituto ha il compito di facilitare e garantire l'indirizzo unitario delle attività dell'Ente e di assicurare le necessarie sinergie interstrutturali.
3. Il Collegio di Istituto partecipa al processo di programmazione ai sensi del successivo articolo 28.
4. Il Collegio di Istituto svolge ogni altra attività a esso attribuita dai regolamenti.

Commento [f3]: Nota: troppo verticistico. Si chiede il suo allargamento ai Direttori di Sezione e a un rappresentante del personale ricercatore/tecnologo e un tecnico/amministrativo.

5. Il Collegio di Istituto decide autonomamente le modalità del proprio funzionamento.
6. Il Collegio di Istituto si riunisce in forma allargata, con i Direttori di Sezione, almeno una volta all'anno in occasione della preparazione del Piano triennale di attività o, comunque, su invito del Presidente.

Art. 14 - Sezioni: missione e operatività

1. Le Sezioni sono le unità organizzative territoriali nelle quali si svolgono materialmente le attività di ricerca e di servizio dell'INGV.
2. Le Sezioni operano, nell'ambito della programmazione di cui al successivo articolo 25, con autonomia finanziaria e gestionale e nel rispetto dell'autonomia scientifica dei ricercatori.
3. Nelle Sezioni opera personale ricercatore e tecnologo, tecnico e amministrativo dipendente dall'INGV e personale associato alle attività delle Sezioni proveniente da università, da enti di ricerca, nonché da altri enti, pubblici e privati, secondo quanto definito dal Regolamento del personale.
4. Ogni Sezione costituisce centro di responsabilità amministrativa di primo livello ai sensi del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.
5. Le Sezioni possono avere delle sedi distaccate, ovvero operare anche in sedi diverse dalla propria sede istituzionale. Tali sedi distaccate, cui è preposto un responsabile delegato alla gestione, sono istituite dal Direttore generale previa delibera del Consiglio di Amministrazione, su richiesta congiunta del Direttore della Struttura di afferenza e del Direttore di Sezione corrispondente.

Art. 15 - Sezioni: composizione

1. Sul piano organizzativo ciascuna Sezione è strutturata in Unità Funzionali, alle quali afferisce il personale scientifico, tecnico e amministrativo. Le Unità Funzionali responsabili per le attività tecniche della Sezione possono assumere anche la denominazione di Servizio, Laboratorio, Centro elaborazione dati, Museo o Biblioteca. Le Unità Funzionali sono coordinate da un Responsabile nominato dal Direttore di Sezione.
2. Il personale della Sezione che partecipa a un Programma di Attività di una Struttura si organizza in un Gruppo di Ricerca. A tale Gruppo verrà preposto un Referente nominato dal Direttore di Sezione di concerto con il Direttore di Struttura. Il personale di ogni Sezione può partecipare a più Gruppi di Ricerca, in funzione delle proprie competenze.

Art. 16 - Sezioni: istituzione, trasformazione e soppressione

1. Le Sezioni sono istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio scientifico, il Collegio d'Istituto e i Direttori delle Sezioni interessate, e informate le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva. Con la stessa procedura si provvede alla eventuale trasformazione o soppressione di

Commento [f4]: Nota: *il Responsabile/Referente dovrebbe essere designato su base elettiva tra i tutti e, dagli stessi componenti dell'Unità Funzionale o Gruppo di Ricerca. Diversamente, vista la l'insignificante presenza di personale rappresentante eletto (un ricercatore/tecnologo e un tecnico/amministrativo) la Sezione sarebbe non altro che l'espressione del Direttore di Sezione*

Commento [f5]: Nota: *Non vengono dettate regole certe per istituire, trasformare o sopprimere Sezioni sul territorio. Sarebbe opportuno specificare il numero minimo di dipendenti che dovrebbero consentire l'istituzione o l'esistenza di una Sezione stessa. Tutto ciò al fine di non moltiplicare strutture amministrative ad esse destinate, come da regolamento.*

Sezioni esistenti.

2. L'istituzione delle Sezioni deve risultare conforme ai piani di attività dell'Ente e coerente con la sua missione esplicitata all'articolo 2 dello Statuto.

Art. 17 - Direttore di Sezione: funzioni

1. Il Direttore di Sezione dirige e coordina l'attività della Sezione avvalendosi del Collegio di Sezione. In particolare:

- a) predispone un piano di gestione delle risorse e del personale ai fini della elaborazione del bilancio di previsione, in attuazione del successivo articolo 27;
- b) gestisce le risorse finanziarie e strumentali assegnate alla Sezione nel bilancio annuale;
- c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici interni alla Sezione, nomina di concerto con i Direttori di Struttura i Referenti dei Gruppi di Ricerca e nomina i responsabili di Unità Funzionali, cui può conferire deleghe per le attività di gestione in base agli indirizzi operativi stabiliti dal Direttore generale;
- d) formula alle Strutture di afferenza proposte di associazione di docenti e ricercatori di altri enti;
- e) esercita il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti e alle condizioni precisate con atto del Presidente;
- f) con cadenza almeno annuale, informa il personale della Sezione sull'andamento generale delle attività;
- g) svolge ogni altra attività assegnatagli dal presente regolamento.

2. Nel quadro di riferimento della programmazione triennale il Direttore è responsabile del corretto svolgimento delle attività di servizio e del funzionamento di eventuali infrastrutture assegnate alla Sezione.

Art. 18 - Direttore di Sezione: nomina

1. Il Direttore della Sezione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente formulata sentito il Consiglio scientifico, sulla base di procedure selettive, all'interno di una rosa costituita da almeno tre ricercatori o tecnologi di I e II livello, ovvero dipendenti inquadrati in qualifiche corrispondenti, dell'Ente, individuati dall'Assemblea del personale afferente alla Sezione.

2. Le modalità di nomina del Direttore della Sezione e la disciplina del rapporto sono definite, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello Statuto, nel Regolamento del Personale.

Art. 19 - Servizi amministrativi delle Sezioni

1. Ogni Sezione, secondo le direttive dell'Amministrazione Centrale, organizza lo svolgimento delle attività amministrative necessarie all'esercizio delle proprie competenze. A tal fine la Sezione compie tutti gli atti necessari all'acquisizione dei beni e dei servizi e alla gestione del personale, individuati sulla base dei criteri

stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

2. Per lo svolgimento dei predetti compiti, presso ogni Sezione è costituito un ufficio amministrativo e contabile, denominato "servizio amministrativo", composto da personale assegnato alla Sezione. Le sezioni costituite presso la sede centrale si avvalgono di un unico servizio amministrativo.

3. Il servizio amministrativo è coordinato, nel rispetto delle direttive del Direttore, da un responsabile amministrativo nominato dal Direttore tra il personale con adeguate competenze professionali assegnato o distaccato presso la Sezione. Presso la sede centrale, l'Osservatorio Vesuviano e l'Osservatorio Etneo il servizio amministrativo costituisce un ufficio dirigenziale. A esso è preposto un dirigente di I ovvero di II livello che svolge le funzioni di Direttore amministrativo ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 4, 15 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 20 - Collegio di Sezione

1. Presso ciascuna Sezione è costituito un Collegio di Sezione che rappresenta la comunità scientifica interna e svolge i seguenti compiti:

- a) formula al Direttore di Sezione proposte per il miglioramento dell'organizzazione della Sezione;
- b) coadiuva il Direttore di Sezione nell'elaborazione di tutti i documenti programmatici e di rendicontazione.

2. Il Collegio di Sezione è composto:

- a) dal Direttore che lo presiede;
- b) dai responsabili delle Unità Funzionali di cui al precedente articolo 15;
- c) dal responsabile amministrativo di cui al precedente articolo 19;
- d) da due rappresentanti del personale, di cui uno eletto da e tra i dipendenti di ruolo e non di ruolo della Sezione, in possesso di un contratto di durata almeno triennale, inquadrati nei primi tre livelli professionali, e il secondo eletto da e tra il restante personale di ruolo e non di ruolo della Sezione, in possesso di un contratto di durata almeno triennale. Le elezioni si svolgono presso la Sezione e ogni avente diritto esprime una sola preferenza. I rappresentanti eletti durano in carica tre anni

3. I pareri e le proposte di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono trasmessi ai Direttori della Struttura di afferenza.

4. Il Direttore di Sezione assicura la pubblicità dei verbali delle riunioni del Collegio di Sezione.

Titolo III - Amministrazione Centrale

Art. 21 - Articolazione e funzioni

1. L'Amministrazione Centrale è la struttura di servizio che garantisce supporto

Commento [f6]: Nota: Il Collegio di Sezione è un importante organismo di democrazia e di partecipazione. Rappresenta la sede più diretta per le decisioni di carattere organizzativo delle attività di ricerca. E' sconcertante riscontrare l'ulteriore limitazione di rappresentanza del personale dei liv. IV-VIII. L'articolazione delle Unità Funzionali non consente il coordinamento di unità funzionali, di unità di progetto, unità tecnico-scientifiche ordinarie e dei servizi al personale dei livelli IV-VIII. Dunque riduce ancora di più in termini di forte sperequazione la rappresentatività del personale IV-VIII in seno al Collegio di Sezione.

alla rete scientifica.

2. L'Amministrazione Centrale risponde al Direttore generale e si articola in Direzioni centrali e Centri servizi. Le Direzioni centrali si articolano in Uffici.

3. Le Direzioni centrali e i Centri Servizi costituiscono, ai sensi del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, centri di responsabilità amministrativa di secondo livello nell'ambito del centro di responsabilità amministrativa di primo livello rappresentata dall'Amministrazione Centrale.

4. Presso l'Amministrazione Centrale sono, inoltre, collocati gli uffici di supporto alla Presidenza di cui al successivo articolo 23, nonché il Servizio di prevenzione e protezione, la Struttura tecnica di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione di cui al successivo articolo 24, commi 1, 2 e 3 e la Segreteria della Direzione generale.

Art. 22 - Direzioni centrali e Centri Servizi

1. L'Amministrazione Centrale si articola nelle seguenti Direzioni centrali:

- a) Direzione centrale 1 - "Affari amministrativi e del Personale"
- b) Direzione centrale 2 - "Ragioneria e Bilancio"
- c) Direzione centrale 3 - "Affari giuridici"

e nei seguenti Centri Servizi:

- a) Centro servizi 1 - "Coordinamento nazionale attività di formazione e informazione"
- b) Centro servizi 2 - "Coordinamento nazionale attività tecnologiche".

2. Alle Direzioni centrali sono preposti Dirigenti di II fascia ovvero ricercatori o tecnologi con incarico dirigenziale; ai Centri Servizi sono preposti ricercatori o tecnologi con incarico dirigenziale; agli Uffici sono preposti funzionari amministrativi ovvero CTER inquadrati nel livello apicale; ai Servizi sono preposti ricercatori o tecnologi ovvero CTER inquadrati nel livello apicale.

3. I dirigenti di cui al precedente comma svolgono le funzioni di cui agli articoli 4, 15 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Presso l'Amministrazione Centrale è costituito un organismo collegiale, composto:

- a) dal Direttore generale che lo presiede;
- b) dai Dirigenti preposti alle Direzioni centrali;
- c) dai Responsabili dei Centri Servizi;
- d) dai Responsabili dei Servizi amministrativi delle Sezioni,

che svolge i seguenti compiti:

- a) esprime pareri sullo sviluppo delle competenze, sull'avanzamento delle attività e sullo stato dei servizi;
- b) formula proposte per il miglioramento della qualità delle procedure e dell'organizzazione;
- c) contribuisce all'elaborazione di circolari e di altri documenti.

Art. 23 - Uffici di supporto alla Presidenza

1. Il Presidente si avvale di uffici aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con tutte le componenti dell'Ente.
2. Gli uffici di supporto sono costituiti da dipendenti dell'Ente, appositamente assegnati, che rispondono direttamente al Presidente dal quale dipendono funzionalmente, svolgendo la propria attività secondo le direttive da questi impartite. Per particolari settori di attività, possono essere attivati contratti di collaborazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
3. In particolare gli uffici di supporto svolgono le seguenti funzioni:
 - supporto tecnico - scientifico per le relazioni istituzionali interne ed esterne del Presidente e per le seguenti attività: predisposizione degli atti di sua competenza, inclusi gli atti di indirizzo, programmazione e verifica; predisposizione delle proposte da sottoporre agli organi dell'Ente;
 - supporto tecnico - scientifico per le relazioni internazionali e per il coordinamento dei programmi dell'Unione Europea;
 - supporto per le attività di comunicazione, per i rapporti con il pubblico e per le attività dell'ufficio stampa; più in particolare, predisposizione del piano di comunicazione dell'Ente, organizzazione e coordinamento delle attività di informazione al pubblico, ai media e agli enti pubblici di riferimento.
4. L'individuazione degli uffici di supporto, ai fini dell'assolvimento delle funzioni sopra elencate, e l'attribuzione delle relative funzioni e delle indennità da corrispondere ai responsabili, nel rispetto della normativa vigente, è effettuata con decreto del Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. Le funzioni di segreteria del Presidente sono assicurate dalla Segreteria particolare della presidenza, costituita da dipendenti dell'Ente appositamente assegnati a tempo pieno che rispondono direttamente al Presidente dal quale dipendono funzionalmente svolgendo la propria attività secondo le direttive da questi impartite.

Art. 24 - Altri uffici

1. Presso l'Amministrazione Centrale sono costituiti anche:
 - a) il Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - b) la Struttura tecnica di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione;
 - c) la Segreteria della Direzione generale
2. Il Servizio di Prevenzione e Protezione e la Struttura tecnica di supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione rispondono al Direttore generale.
3. La composizione dei predetti uffici e l'attribuzione delle relative funzioni è effettuata dal Direttore amministrativo previa delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
4. Le funzioni di segreteria del Direttore generale sono assicurate dalla Segreteria particolare della direzione generale, costituita da dipendenti dell'Ente

appositamente assegnati a tempo pieno che rispondono direttamente al Direttore generale dal quale dipendono funzionalmente svolgendo la propria attività secondo le direttive da questi impartite.

5. La Segreteria della direzione generale assicura anche le funzioni di segreteria a tutti gli organi collegiali.

PARTE II - PROCESSI DECISIONALI E GESTIONALI

Titolo IV - Programmazione delle attività

Art. 25 - Principi generali della programmazione

1. Come stabilito dall'art. 15, comma 1, dello Statuto, l'INGV opera sulla base di un Piano triennale di attività, coerente con il programma nazionale per la ricerca (PNR) e con le politiche e le azioni dell'Unione Europea (UE) e in armonia con i Bilanci di previsione annuali.
2. Il Piano triennale di attività si inserisce nella programmazione a grande scala costituita dal Documento di Visione Decennale, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio scientifico. Il Documento di Visione Decennale fissa le linee di programmazione strategica in corrispondenza con le macro aree di ricerca scientifica e tecnologica e il corrispondente piano di risorse decennale.
3. Il Piano triennale di attività dell'INGV ha carattere scorrevole ed è aggiornato annualmente.

Art. 26 - Contenuti del Piano triennale di attività

1. Il Piano triennale di attività è il documento programmatico che descrive le linee portanti dell'attività dell'Ente, e cioè:
 - le macro aree di ricerca scientifica e tecnologica;
 - i Programmi di Attività;
 - i progetti e le convenzioni attivi nell'anno di riferimento.

La definizione di queste linee portanti determina:

- le priorità operative;
- il quadro delle risorse finanziarie disponibili e da acquisire per l'intero periodo;
- il fabbisogno di personale;
- l'indicazione dei tempi e dei costi associati a ciascuna attività;
- le sinergie da attivare con altri enti e soggetti interessati.

Il Piano triennale associa le attività alla rete scientifica dell'Ente, esplicitando nel dettaglio per ciascuna attività:

- il budget assegnato;
- l'impegno in mesi/persona assegnato;
- l'impatto previsto sulle infrastrutture (spazi, adeguamento locali e impianti, ecc.).

Infine, il Piano triennale di attività riporta:

- lo stato dell'arte delle diverse attività svolte dall'Ente, aggiornato all'anno in

corso;

- la proiezione dei risultati attesi per le diverse attività e per il triennio di riferimento;
- il quadro aggiornato dei rapporti istituzionali con altri enti e soggetti nazionali e internazionali;
- una sintesi della produzione scientifica relativa all'anno precedente cui il Piano Triennale si riferisce.

Art. 27 - Contenuti del Bilancio di previsione

1. Il Bilancio di previsione è il documento di programmazione finanziaria nel quale vengono indicate le entrate e le uscite previste per l'esercizio finanziario di riferimento. Ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa. Si distingue in bilancio decisionale (titoli, aggregati e categorie) e bilancio gestionale (titoli, aggregati, categorie e capitoli); quello gestionale prevede una tabella per la gestione dei progetti finanziati dall'esterno.

Art. 28 - Processo di programmazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio scientifico, stabilisce le linee guida della programmazione annuale dell'Ente e le fornisce ai Collegi di Struttura.

2. In ciascun Collegio di Struttura si provvede a formulare i piani delle Strutture, articolando le predette linee guida in Programmi di Attività, verificando l'esistenza di Progetti e Convenzioni che possano contribuire alla realizzazione dei Programmi stessi e prendendo in considerazione proposte provenienti dai Gruppi di Ricerca. I piani delle Strutture vengono trasmessi al Collegio di Istituto entro il termine fissato dal Collegio di Istituto stesso.

3. Il Collegio di Istituto provvede:

- al perfezionamento e all'armonizzazione dei piani delle Strutture
 - all'allocazione finale delle risorse tra le Sezioni
 - all'integrazione dei piani delle Strutture con le esigenze del CNS e con le necessità gestionali generali dell'Ente, individuate dal Direttore generale,
- e predisporre, con la collaborazione del competente ufficio di supporto alla Presidenza, un progetto di Piano triennale di attività.

4. Il predetto progetto di Piano triennale di attività viene sottoposto al Consiglio scientifico per l'acquisizione del parere obbligatorio; il progetto di Piano triennale di attività, corredato del parere del Consiglio scientifico e della relazione illustrativa del Presidente, viene quindi sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione almeno quindici giorni prima della data della seduta in cui viene discusso.

5. Contestualmente il Direttore generale predisporre, sulla base delle risultanze dei piani programmatici delle Strutture e del CNS e di quelli gestionali dell'Amministrazione Centrale e delle Sezioni, il progetto di Bilancio di

previsione.

6. Il progetto di Bilancio di previsione viene sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere obbligatorio; il progetto di Bilancio di previsione, corredato del parere del Collegio dei Revisori dei Conti e della relazione illustrativa del Presidente, viene quindi sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione almeno quindici giorni prima della data della relativa deliberazione.

Titolo V - Gestione delle attività

Art. 29 - Gestione delle attività

1. Nel corso della gestione, l'INGV svolge attività di consulenza, persegue la formazione del personale, attribuisce borse di studio e assegni di ricerca, cura la valorizzazione e il trasferimento degli esiti delle attività scientifiche e collabora con soggetti esterni anche partecipando a società, consorzi e fondazioni.

Art. 30 - Promozione, coordinamento e gestione delle attività di consulenza

1. Ciascuna Struttura, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e coordina, attraverso gli strumenti di programmazione, lo svolgimento di eventuali attività di consulenza e di fornitura di servizi ad amministrazioni pubbliche ovvero a terzi in regime di diritto privato, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le attività di cui al precedente comma sono gestite dalle Sezioni.

Art. 31 - Formazione del personale

1. Nell'ambito delle attività formative previste per l'intero personale, ogni Struttura propone annualmente al Consiglio di Amministrazione il piano delle iniziative di sviluppo e di formazione, elaborato sulla base dei criteri formulati dalla competente Direzione centrale dell'Amministrazione Centrale.

2. Le proposte delle Strutture tengono conto delle richieste delle Sezioni afferenti alle singole Strutture.

Art. 32 - Borse di studio, assegni e dottorati di ricerca

1. Sulla base del Piano triennale di attività, la Struttura assegna alle Sezioni le risorse necessarie per la concessione delle borse di studio, per l'attribuzione di assegni di ricerca e per il finanziamento di dottorati di ricerca.

2. Sulla base di apposite convenzioni con le università, l'Ente finanzia posti aggiuntivi nei corsi di dottorato su tematiche di interesse per l'Ente anche con il coinvolgimento di ricercatori della Struttura competente.

3. Il Consiglio di Amministrazione specifica, con appositi regolamenti, modalità e procedure per l'attivazione degli strumenti previsti dal presente articolo.

Art. 33 - Valorizzazione e trasferimento dei risultati dell'attività scientifica

1. Le Strutture e le Sezioni, anche in collaborazione con l'Amministrazione Centrale, svolgono attività di comunicazione e promozione della ricerca scientifica e curano la diffusione, la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei relativi risultati per il settore di competenza.

2. L'Amministrazione Centrale, a tal fine, svolge, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, attività specifiche di valorizzazione dei risultati della ricerca e supporta i ricercatori nell'attività di tutela brevettale e nel collocamento sul mercato dei brevetti. In questo ambito possono essere promosse eventuali collaborazioni finalizzate al trasferimento tecnologico con imprese e con altri operatori pubblici o privati.

Art. 34 - Collaborazioni con soggetti esterni

1. I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia:

- protocolli d'intesa;
- accordi di programma quadro;
- convenzioni operative.

2. Il protocollo d'intesa è sottoscritto dal Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ha carattere programmatico e definisce strategie e scelte di portafoglio per progetti comuni tra l'Ente e operatori esterni. La gestione congiunta delle iniziative è di norma affidata a un comitato di indirizzo dove sono rappresentate tutte le parti.

3. L'accordo di programma quadro è sottoscritto dal Presidente su proposta del Direttore generale o delle Strutture interessate, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. L'accordo di programma quadro definisce aree progettuali e modalità di collaborazione e costituisce la base per la successiva stipula di convenzioni operative da parte delle Sezioni ai sensi del comma successivo. La gestione congiunta delle attività è di norma affidata a un comitato di indirizzo dove sono rappresentate tutte le parti.

4. La convenzione operativa disciplina singole linee di attività. La stipula delle convenzioni avviene nel rispetto delle competenze delle singole Sezioni e secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I predetti criteri e modalità tengono conto della natura della collaborazione, se essa sia prevista o meno tra gli strumenti di programmazione e se essa consenta o meno l'acquisizione di risorse non previste tra gli strumenti di programmazione; nella distribuzione dei ricavi, inoltre, essi tengono conto delle attività svolte dai singoli ricercatori, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Regolamento del personale.

5. I rapporti con gli Organi di Protezione civile per le attività in collaborazione nel

settore del rischio sismico e vulcanico, nonché per lo sviluppo e l'ottimizzazione dei sistemi di sorveglianza sismici e vulcanici, che costituisce una peculiarità dell'Ente e un tema portante della sua azione, sono disciplinati da accordi quadri e convenzioni.

Art. 35 - Consorzi, fondazioni e società

1. La costituzione di consorzi, società o fondazioni nonché la partecipazione a essi è proposta dal Direttore generale o dalle Strutture interessate al Presidente che la sottopone al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni in merito.
2. La proposta deve essere motivata in relazione ai seguenti elementi:
 - compatibilità con le finalità istituzionali dell'Ente da valutarsi anche in relazione ai vantaggi tecnici ed economici rispetto alle risorse economiche e di personale proprio impiegato;
 - valutazione degli strumenti statuari di cui l'Ente dispone per garantire il perseguimento delle sue finalità istituzionali.
3. Le attività effettuate dall'Ente nell'ambito di consorzi, società o fondazioni devono essere incluse all'interno della programmazione e della rendicontazione scientifica e amministrativa delle Strutture.
4. Le Strutture coordinano l'eventuale partecipazione dei ricercatori e dei tecnologi a Consorzi inter - universitari e analoghi organismi.

Art. 36 - Commissioni nazionali

1. Al fine di coordinare specifici programmi scientifici nell'ambito delle attività di ricerca di cui all'art. 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può nominare, sentito il Consiglio scientifico, apposite Commissioni nazionali composte da ricercatori dell'INGV e da ricercatori designati dagli altri soggetti pubblici o privati coinvolti nei programmi stessi.
2. La composizione, le competenze e il funzionamento delle Commissioni nazionali è disciplinato dal Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento, sentito il Collegio di Istituto.

Titolo VI - Misurazione, valutazione e trasparenza della performance

Art 37 - Principi generali

1. Il Direttore generale, i Dirigenti e i Direttori delle Sezioni, per la parte amministrativo - gestionale loro affidata, perseguono il miglioramento degli standard qualitativi ed economici della struttura alla quale sono preposti tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.
2. La misurazione e la valutazione della performance sono finalizzate a ottenere un miglioramento della qualità dei servizi svolti e offerti dalle strutture amministrativo - gestionali dell'Ente, nonché alla crescita delle competenze

professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle strutture organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

3. Ferme restando le disposizioni normative relative all'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'INGV si doterà di idonei strumenti regolamentari e attuativi finalizzati a misurare e valutare la performance dell'Ente nel suo complesso, delle sue strutture organizzative, delle sue attività e dei singoli dipendenti secondo le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

4. L'INGV adotterà, inoltre, modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

5. L'INGV si doterà di idonei strumenti regolamentari e attuativi finalizzati a valutare la rilevanza scientifica nazionale e internazionale dell'attività di ricerca in coerenza con quanto stabilito al riguardo dalle normative nazionali.

Titolo VII - Rendicontazione delle attività

Art. 38 - Rapporto annuale sull'attività

1. Annualmente il Collegio di Istituto, acquisendo il parere del Consiglio scientifico, cura la predisposizione del rapporto annuale sull'attività dell'Ente che è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è adeguatamente pubblicizzato.

2. Il rapporto evidenzia i risultati più significativi sul piano sia scientifico che strategico conseguiti dall'Ente in relazione agli obiettivi individuati e alle risorse impiegate nel processo di programmazione e all'utilizzazione e allo sviluppo delle competenze scientifiche interne all'Ente con indicazioni relative all'impatto sul sistema di ricerca e più in generale sul sistema economico e sociale.

Art. 39 - Rendiconto generale

1. Il Direttore generale raccoglie i dati contabili della gestione centralizzata dell'Amministrazione Centrale e delle gestioni decentrate delle Sezioni, predisponde lo schema di rendiconto generale e lo trasmette al Presidente.

2. Il Presidente sottopone lo schema di rendiconto, con allegate la propria relazione illustrativa e quella del Collegio dei Revisori dei Conti, al Consiglio di Amministrazione almeno quindici giorni prima della data della seduta in cui verrà discusso.

PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Norme di prima attuazione

1. In sede di prima attuazione del presente Regolamento, l'INGV si articola nelle Strutture di ricerca corrispondenti alle seguenti macro aree di ricerca scientifica e tecnologica:

- Terremoti,
- Vulcani,
- Ambiente

e nelle seguenti Sezioni:

- Centro Nazionale Terremoti di Roma,
- Osservatorio Vesuviano di Napoli,
- Osservatorio Etneo di Catania,
- Sezioni di Roma 1,
- Sezione di Roma 2,
- Sezione di Milano,
- Sezione di Palermo,
- Sezione di Bologna,
- Sezione di Pisa.

2. Entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento, l'Ente provvede a completare la propria organizzazione interna, con la seguente cadenza:

- a) il Consiglio di Amministrazione nomina i Direttori di Struttura, secondo le modalità di cui al precedente articolo 9;
- b) le assemblee di sezione definiscono le rose dei candidati alla direzione delle sezioni secondo quanto disposto al precedente articolo 18;
- c) il Consiglio di Amministrazione nomina i Direttori di Sezione, secondo le modalità di cui al precedente articolo 18; i Direttori di CNT, OV e OE costituiscono il CNS, ai sensi del precedente articolo 12;
- d) il Collegio di Istituto si insedia e individua i Programmi di Attività in riunione allargata con i Direttori di Sezione, ai sensi del precedente articolo 6, comma 1;
- e) si costituiscono i Gruppi di Ricerca all'interno delle Sezioni per l'afferenza ai Programmi di Attività, ai sensi del precedente articolo 15, comma 2, favorendo la libera partecipazione di ricercatori e tecnologi;
- f) i Direttori di Sezione, di concerto con i Direttori di Struttura, nominano i Referenti dei Gruppi di Ricerca, ai sensi del precedente articolo 15, comma 2;
- g) i Direttori di Struttura, di concerto con i Direttori di Sezione, nominano i Responsabili dei Programmi di Attività tra i Referenti dei Gruppi di Ricerca, avendo cura che tutte le Sezioni risultino rappresentate;
- h) i Direttori di Sezione costituiscono le Unità Funzionali e ne nominano i Responsabili, ai sensi del precedente articolo 15, comma 1.

3. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, viene presentata al Ministero la revisione del Documento di Visione Decennale.

Art. 41 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene emanato dal Presidente dell'INGV ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.